



**REGOLAMENTO DEL CENTRO DI RICERCA DENOMINATO:
“Centro di Studi e Tecnologie Avanzate Center for Advanced Studies and Technology CAST”
(CENTRO DI ATENEO EX ART. 61 DELLO STATUTO)**

Emanato con D.R. n.720 del 21 maggio 2019

Art. 1 – Oggetto

Il presente Regolamento disciplina la istituzione e la attivazione del Centro di Ateneo denominato “**Centro di Studi e Tecnologie Avanzate- Center for Advanced Studies and Technology- CAST**” (di seguito indicato come “Centro”) presso l’Università “G. d’Annunzio” di Chieti-Pescara, ai sensi dell’art. 61 dello Statuto di Ateneo.

Art. 2 – Finalità

Il Centro viene istituito, ai sensi dell’Art. 2 dello schema-base di Regolamento dei Centri ex-Art. 61 dello statuto di Ateneo, con la finalità di catalizzare in maniera coordinata gli interessi di diversi Dipartimenti nello sviluppo di specifici programmi e progetti di ricerca clinica, applicata e di base, nonché di organizzare sulle medesime tematiche specifici percorsi formativi post-laurea. Nello specifico, la finalità del Centro è quella di offrire un punto di raccordo per gli studi avanzati ed ad alto contenuto tecnologico dell’ Ateneo.

Per raggiungere tale finalità, il Centro si propone di sviluppare le seguenti attività:

- incanalare ed organizzare le progettualità e sfruttare al meglio le potenzialità che l’Ateneo dimostra di possedere;
- consolidare e potenziare le sinergie scientifiche dei ricercatori che lavorano all’interno dell’Ateneo;
- costituire una “casa comune” per ricercatori con diverse competenze favorendo la cooperazione organizzata di laboratori con interessi scientifici diversi ma potenzialmente sinergici;
- esercitare un’azione di coordinamento, anche amministrativo, che faciliti la cooperazione e la sinergia di ricercatori appartenenti a Dipartimenti diversi;
- sviluppare, attraverso questa azione di coordinamento, progetti multidisciplinari di alto interesse scientifico ed alto contenuto tecnologico che saranno oggetto di proposte di finanziamento nazionali ed internazionali;
- proporre progetti multidisciplinari di ampio respiro a possibili partner industriali interessati al co-finanziamento degli stessi;
- integrare la ricerca di base e preclinica con quella clinica, anche nell’ottica di reperire, attraverso sperimentazioni clinico-farmacologiche, biotecnologiche e in ambito di bioingegneria effettuate in regime di conto terzi, importanti risorse economiche per l’Ateneo e per il Centro;
- Offrire l’accesso a risorse tecnologiche e cliniche in regime di conto terzi;
- fornire un prezioso strumento di formazione per giovani ricercatori.

Art. 3 – Istituzione del Centro

Il Centro, ai sensi dell’art. 61, comma 1 dello Statuto, viene istituito con il Decreto Rettorale, n 1016/2015, seguente alla Deliberazione del Consiglio di Amministrazione del 26/05/2015 adottata su proposta del Senato Accademico del 12/05/2015, su iniziativa dei Dipartimenti interessati. Come da Decreto Rettorale Il Centro ha sede presso l’edificio sino ad ora denominato Ce.S.I. che presenta caratteristiche strutturali e dotazioni tecnologiche adeguate alla conduzione di progetti di ricerca del più alto livello.



Art. 4 – Soggetti proponenti e aderenti

1. Ai sensi dell'Art. 4 comma 2 dello schema-base di Regolamento dei Centri ex-Art. 61 dello statuto di Ateneo, il Centro, in quanto Centro di Ateneo, viene costituito per programmi e progetti di ricerca scientifica di eccellenza su proposta di almeno tre Dipartimenti, e precisamente:

- Dipartimento di Medicina e Scienze dell'Invecchiamento;
- Dipartimento di Scienze Mediche, Orali e Biotecnologiche;
- Dipartimento di Neuroscienze, Imaging e Scienze Cliniche;
- Dipartimento di Scienze Psicologiche, della Salute e del Territorio.

2. Possono aderire al Centro, successivamente all'attivazione del medesimo:

- I Dipartimenti che ne facciano richiesta attraverso apposita domanda di adesione, deliberata dal Consiglio di Dipartimento, assunta a maggioranza assoluta dei componenti ed indirizzata al Direttore del Centro. La domanda di adesione deve essere corredata da documenti comprovanti l'attività didattica o di ricerca del Dipartimento interessato e la congruenza della domanda con le finalità scientifiche e culturali del Centro, nonché il possesso da parte dei docenti di specifici requisiti tecnico-scientifici. La domanda è sottoposta all'approvazione della Giunta del Centro.
- Singoli docenti, ricercatori a tempo indeterminato o determinato, in possesso di comprovato alto profilo scientifico ed operanti presso i dipartimenti di Ateneo e le cui attività di ricerca risultino congruenti alle finalità scientifiche e culturali del Centro. Le singole domande dovranno essere corredate da un Curriculum Vitae comprovante l'attività di ricerca e l'attrattività e capacità progettuale del proponente e la congruenza della domanda con le finalità scientifiche e culturali del Centro. La domanda è sottoposta all'approvazione della Giunta del Centro.
- Gruppi di ricerca anche esterni all'Ateneo le cui attività di ricerca risultino congruenti con le finalità scientifiche e culturali del Centro. Le singole domande dovranno essere corredate da un Curriculum Vitae comprovante l'attività di ricerca del proponente e l'attrattività e capacità progettuale nonché la congruenza della domanda con le finalità scientifiche e culturali del Centro. La domanda è sottoposta all'approvazione della Giunta del Centro.

3. Le singole Strutture interessate possono formulare motivata richiesta di recesso, con delibera assunta dal Consiglio di Dipartimento a maggioranza assoluta dei componenti.

Art. 5 – Unità Operative

1. Allo scopo di realizzare le finalità di cui all'art. 2 del presente Regolamento, il Centro si articola in Laboratori. La costituzione dei Laboratori e di ambulatori clinici viene deliberata dalla Giunta su proposta di un Principal Investigator (PI). Per quanto attiene ai PI, questi dovranno descrivere le linee di ricerca e la composizione del gruppo. I laboratori faranno in larga parte uso di spazi condivisi e saranno organizzati in base a specifiche aree di ricerca (macroaree). L'accesso agli spazi sarà assegnato in base ai parametri individuati nell'articolo 14 comma 3 del presente regolamento. La domanda di istituzione di un laboratorio può essere presentata anche da operatori esterni ai ruoli dell'Ateneo ma in possesso di consolidata esperienza e capacità di ricerca.
2. La decisione di permettere l'accesso e l'utilizzo di laboratori a favore dei PI richiedenti è vincolata ad una dettagliata descrizione delle attività di ricerca che in essi si debbano materialmente svolgere. Il protratto e mancato utilizzo, da parte di un PI o gruppo, di laboratori assegnati sarà oggetto di valutazione negativa da parte della giunta e di segnalazione al CDA di Ateneo che sarà demandato a deliberare sulla revoca di accesso ed utilizzo dei laboratori stessi da parte di PI o gruppi contumaci.
3. Il numero dei laboratori potrà variare a seconda delle necessità che si presentino per lo svolgimento ottimale delle attività del Centro.
4. L'ambito del Centro sono previste attività di servizio (es: stabulario, citofluorimetria, microscopia elettronica ed ottica ad alta definizione, omics, ecc.) fruibili da utenti sia interni che esterni al Centro



stesso. I servizi saranno erogati secondo tariffari prestabiliti, con agevolazioni per i ricercatori interni all'Ateneo, e potranno essere oggetto di contratti e convenzioni con esterni.

Art. 6- Attività Cliniche in conto terzi

1. Nell'ambito del Centro sono previste attività cliniche eseguite in regime di conto terzi da parte di operatori sia interni che esterni al Centro stesso. Per quanto riguarda le attività ambulatoriali queste dovranno essere in linea con la mission del Centro. Al momento della richiesta, i soggetti interessati a svolgere attività ambulatoriali presso il Centro dovranno descrivere le modalità e finalità delle stesse ed indicare i volumi operativi attesi. I servizi saranno erogati secondo tariffari prestabiliti e potranno essere oggetto di contratti e convenzioni con esterni. Le attività in una fase iniziale prevederanno l'utilizzo di ambulatori per 5 ore settimanali incrementabili, successivamente, in base a dimostrate esigenze di aumentati volumi produttivi.

Art. 7 – Organi

1. Sono organi del Centro, ai sensi dell'art. 61, comma 2 dello Statuto:

- a) il Direttore;
- b) la Giunta

Le qualifiche di Direttore del Centro e di membro della Giunta non danno diritto a compensi aggiuntivi.

Art. 8 – Direttore

1. Il Direttore è nominato con Decreto Rettorale, su proposta del CDA dell'Ateneo, su una rosa di due candidati individuata fra i componenti della Giunta.
2. Il Direttore dura in carica tre anni rinnovabili dopo opportuna valutazione dei risultati raggiunti da parte del CDA.
3. Il Direttore può designare fra i componenti della Giunta un Vicedirettore che può sostituirlo in caso di assenza o indisponibilità temporanea. Il Vicedirettore decade alla cessazione della carica del Direttore.
4. La carica di Direttore è incompatibile con quella di Rettore, Presidente della Scuola, Direttore di Dipartimento, o di altro Centro di Ateneo o Interateneo, componente del Senato Accademico o del Consiglio di Amministrazione.

Il Direttore svolge i seguenti compiti:

- a) rappresenta il Centro e tiene i rapporti con gli Organi accademici e con l'Amministrazione universitaria;
- b) convoca e presiede la Giunta curando l'esecuzione delle delibere assunte;
- c) propone all'approvazione della Giunta il piano annuale delle attività e vigila sull'attuazione dello stesso;
- d) coordina il funzionamento del Centro e promuove e sovrintende alle sue attività istituzionali;
- e) promuove, di concerto con la Giunta, la cooperazione e le sinergie tra i Laboratori del Centro su progetti di ricerca, programmi di formazione ed iniziative di divulgazione delle attività e dei risultati del Centro;
- f) vigila, nell'ambito del Centro, sull'osservanza delle Leggi, dello Statuto e dei Regolamenti;
- g) predispose annualmente, in coerenza con il piano annuale delle attività approvato dalla Giunta, la relazione sulle attività svolte dal Centro, che sottopone all'approvazione della Giunta;
- h) adotta, in caso di necessità e urgenza, ogni provvedimento necessario, di competenza della Giunta, da sottoporre alla ratifica di quest'ultima nella prima seduta utile.
- i) firma ordini di acquisto, autorizzazioni, contratti, convenzioni e quanto altro necessario alla conduzione delle attività del Centro.

Il Direttore è affiancato da una figura amministrativa, il Direttore Tecnico del Centro che è incaricato della gestione ordinaria del parco tecnologico. Il Direttore Tecnico si avvale dell'opera del Nucleo Tecnico che presiede.



Art. 9 – Giunta del Centro

1. La Giunta del Centro è composta da 7 docenti di ruolo a tempo pieno. La Giunta viene nominata dal CDA di Ateneo, in base ad una rosa di candidati di alto profilo scientifico che viene indicata dai Direttori dei Dipartimenti afferenti al Centro. Il numero di candidati proposto da ogni Dipartimento non può essere superiore a 3.
2. La Giunta del Centro, ai sensi dell'art. 61, comma 3 dello Statuto, dura in carica tre anni e i singoli componenti sono rinnovabili.
3. La Giunta è convocata dal Direttore, in via ordinaria, almeno due volte l'anno e, in via straordinaria, su richiesta motivata del Direttore o della maggioranza dei componenti la Giunta medesima.
4. Per la validità delle convocazioni e delle deliberazioni si applicano le disposizioni di cui agli artt. 64 e 65 dello Statuto di Ateneo.
5. Di ogni riunione è redatto apposito verbale. La funzione di segretario verbalizzante è assunta da un componente della Giunta, individuato dal Direttore, in apertura dei lavori di ciascuna seduta.
6. La Giunta può avvalersi del parere consultivo dei responsabili di U.O. Possono, altresì, partecipare ai lavori della Giunta, su specifiche tematiche e senza diritto di voto, uno o più esperti individuati dalla Giunta medesima.

Art. 10 – Compiti della Giunta

1. La Giunta ha il compito di:
 - a) approvare il piano annuale delle attività proposto dal Direttore del Centro;
 - b) coadiuvare il Direttore nell'elaborazione del piano di utilizzazione dei fondi, delle attrezzature e degli spazi per lo svolgimento delle proprie attività istituzionali;
 - c) coadiuvare il Direttore nell'elaborazione della relazione sull'attività e la produttività scientifica e di servizio del Centro da sottoporre alla verifica annuale del Nucleo di Valutazione di Ateneo, di cui all'art. 14 del presente Regolamento;
 - d) approvare ogni decisione necessaria per il conseguimento dei fini del Centro;
 - e) approvare, previa autorizzazione del Consiglio di Amministrazione, contratti e convenzioni di collaborazione con soggetti pubblici e privati, verificandone la possibilità di attuazione e la congruenza con le finalità istituzionali del Centro;
 - f) collaborare con gli Organi di governo dell'Ateneo e con gli Organi di programmazione nazionale, regionale e locale;
 - g) approvare le domande di adesione al Centro dei singoli docenti e delle Strutture interessate;
 - h) nominare un Nucleo Tecnico composto da docenti, ricercatori o personale tecnico amministrativo afferente al Centro, che coadiuva nella gestione ordinaria del parco tecnologico. Tale nucleo tecnico è presieduto dal Direttore Tecnico del Centro;
 - i) approvare a maggioranza qualificata dei due terzi dei componenti le modifiche al Regolamento del Centro, adottate nel rispetto del presente schema-base;
 - l) deliberare su ogni altra questione, a richiesta del Direttore.

Su proposta del Direttore del Centro, la Giunta può nominare un Consulente Scientifico del Centro. Questi dovrà essere uno studioso di chiara fama, anche estraneo ai ruoli dell'Ateneo, in possesso dei requisiti richiesti per gli altri componenti la Giunta medesima, che possa affiancare il Direttore e la Giunta nella individuazione, anche attraverso "site visits" di studiosi esterni, di programmi che consentano di valutare e capitalizzare al meglio le risorse umane e tecnologiche disponibili presso il Centro.

Art. 11 – Risorse

1. Il Centro può disporre dei seguenti fondi:
 - a) fondi erogati dall' Ateneo;



- b) fondi erogati dai Dipartimenti proponenti e aderenti in misura proporzionale al loro coinvolgimento nelle attività del Centro;
- c) fondi ottenuti attraverso la partecipazione a progetti di ricerca nazionali ed internazionali;
- d) fondi derivanti da contratti e convenzioni con Enti pubblici e privati per attività in conto terzi;
- e) fondi derivati da attività cliniche in regime di conto terzi svolte da personale sia esterno che interno al Centro
- f) fondi derivanti da donazioni e contribuzioni finalizzate di Enti pubblici e privati interessati a contribuire alle attività del Centro.

Art. 12 – Gestione amministrativa

1. Ai sensi dell'art.61 dello Statuto, la gestione amministrativo-contabile del Centro è coordinata ed affidata al Direttore del Centro stesso con il supporto di un Segretario Amministrativo.
2. Al Direttore del Centro fanno capo tutte le attività di gestione amministrativa riguardanti il Centro medesimo.

Art. 13 – Scioglimento del Centro

1. Lo scioglimento del Centro è disposto con Decreto Rettorale, previa delibera del Consiglio di Amministrazione, sentito il Senato Accademico per gli aspetti di sua competenza, qualora sia richiesto dalla Giunta del Centro, con maggioranza qualificata di almeno due terzi dei componenti.
2. Si prescinde dalla delibera del Centro nel caso in cui venga meno il numero minimo di Strutture necessarie per l'esistenza del Centro per almeno un anno solare e in caso di accertata e prolungata inattività del Centro verificata dal Nucleo di Valutazione ai sensi del successivo art.14.

Art. 14 – Verifiche sulle attività del Centro

1. L'attività e la produttività scientifica del Centro sono sottoposte a verifica annuale da parte del Nucleo di Valutazione di Ateneo che, in caso di accertata e prolungata inattività, ne chiede lo scioglimento, ai sensi dell'art.13, comma 2, del presente Regolamento.
2. L'esito positivo della verifica di cui al precedente comma 1 è subordinato alla presentazione, per ogni anno solare, di un numero di articoli scientifici su riviste internazionali, peer-reviewed, pari a 75. Saranno valutabili solo i lavori che presentino tra le affiliazioni degli autori quella del Centro.
3. I criteri per la valutazione dei Laboratori del Centro sono definiti e periodicamente aggiornati dalla Giunta. La valutazione dei Laboratori e dei relativi Principal Investigators sarà effettuata su base biennale. I criteri sono in ogni caso inderogabilmente basati sulla combinazione di alta qualità scientifica dei prodotti di ricerca, capacità di attrarre risorse finanziarie tramite bandi di ricerca nazionali ed internazionali o attraverso attività svolte in conto terzi. La valutazione potrà includere l'utilizzo di "site visits" condotte da esperti nazionali o internazionali esterni all'Ateneo. Per quanto concerne le attività di ricerca verranno presi in considerazione i valori di VQR (Valutazione Qualità Ricerca) dei singoli PI. Nella valutazione dei PI verranno inoltre presi in considerazione l'h-index, il numero totale di citazioni ed il numero medio di citazioni per prodotto di ricerca. Tali valori dovranno essere superiori al valore medio del SSD di riferimento del ricercatore stesso per la fascia di docenza di appartenenza. Per i professori ordinari, tali valori potranno essere sostituiti dalla presenza nelle liste dei commissari sorteggiabili per la ASN. Per quanto concerne il reperimento di risorse finanziarie sarà considerato utile alla permanenza nel Centro l'aver acquisito, su base triennale, uno o più fondi di ricerca attribuiti su base competitiva a livello Nazionale e/o Internazionale. Valutazione positiva verrà anche data al conseguimento di rilevanti finanziamenti reperiti nell'ambito di progetti a finanziamento privato o in base ad attività di conto terzi. Sarà cura del Direttore trasmettere le valutazioni periodiche dei singoli PI al CDA di Ateneo che sarà chiamato a deliberare sul mantenimento o cessazione di utilizzo ed accesso ai laboratori del Centro da parte dei PI presi in esame.
4. Le attività cliniche, eseguite in conto terzi, saranno oggetto di revisione, eseguita su base biennale in fase di prima istituzione e successivamente con cadenza annuale, da parte della Giunta. La valutazione si baserà



su un'analisi dei volumi produttivi ottenuti dai singoli operatori. Tali volumi produttivi dovranno essere in linea con gli standard del settore clinico di riferimento. Sarà cura del Direttore trasmettere le valutazioni periodiche al CDA di Ateneo che sarà chiamato a deliberare sul mantenimento o cessazione di utilizzo ed accesso agli ambulatori del Centro da parte degli operatori presi in esame.